



COMUNE DI SCANDIANO
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

REGOLAMENTO COMUNALE PASSI CARRABILI

Il presente Regolamento

- 1) è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 57 del 12/06/2015
- 2) è stato affisso all'Albo Pretorio on line dal 03/07/2015 al 18/07/2015 rep. n. 510.

ART. 1

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di "ACCESSO CARRABILE", di "PASSO CARRABILE", e l'esposizione del cartello segnaletico.

ART. 2

DEFINIZIONI

1. *Si definiscono ACCESSI:*
 - le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
 - le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada d'uso pubblico.
2. Si definisce PASSO CARRABILE l'accesso da un'area laterale privata, idonea allo stazionamento ed al transito dei veicoli, ad un'area pubblica o privata ad uso pubblico.

ART. 3

TIPOLOGIA DEGLI ACCESSI E DEI PASSI CARRABILI

1. *Gli accessi*, secondo le caratteristiche costruttive, si distinguono in "PASSI CARRABILI" ed "ACCESSI CARRABILI".
2. Sono da considerarsi PASSI CARRABILI, *come definiti dal comma 4 dell'art. 44 del D. L.vo 15/11/1993 n° 507*, quegli accessi caratterizzati dalla presenza di manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra od altri materiali, ovvero sia da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o in ogni modo da una modifica al piano stradale intesa a facilitare *l'immissione dei veicoli nella proprietà privata*.

Quindi nella categoria dei PASSI CARRABILI sono da ricomprendere, a titolo esemplificativo, quelli costituiti :

- dallo smusso del marciapiede e dall'avvallamento dello stesso;
- dal semplice smusso del marciapiede;
- dalla copertura di un fosso con ponticello o dalla copertura della cunetta laterale;
- da un manufatto occupante l'area pubblica costruito per colmare il dislivello tra area pubblica ed area privata;
- da una modifica del piano stradale;
- da un manufatto che occupa l'area pubblica;
- dall'interruzione del marciapiede;
- dall'interruzione di un'aiuola.

3. Sono da considerarsi ACCESSI CARRABILI quei varchi che pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta ad uso pubblico.

Quindi nella categoria degli ACCESSI CARRABILI sono da ricomprendere quelli:

- costituiti da una semplice copertura dell'area con manto bituminoso, ghiaioso o simile;
- che si aprono direttamente su suolo pubblico;
- arretrati su area privata e raccordati alla pubblica via con semplice utilizzo di materiale bituminoso;
- aggettanti su marciapiede, qualora non esista modifica nello stesso intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

ART. 4

AUTORIZZAZIONE, INDIVIDUAZIONE, ESPOSIZIONE

1. La costruzione di passi carrabili e degli accessi carrabili e la trasformazione o variazione di quelli esistenti devono essere autorizzati dal Comune:
sotto il profilo urbanistico edilizio su ogni tipo di strada sia all'interno che fuori dei centri abitati ,
sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada su tutte le strade comunali sia all'interno che fuori dei centri abitati e per le strade Statali, Regionali e Provinciali solamente per quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;
2. I passi carrabili e gli accessi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati **sotto il profilo urbanistico edilizio** qualora previsti nei rispettivi permessi a costruire, segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.) ecc.
3. I Passi Carrabili autorizzati dal Comune, **sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada**, devono essere individuati con l'apposito segnale indicante il numero dell'autorizzazione, come pure per gli accessi carrabili per i quali sia stato richiesto l'apposito segnale. In presenza dell'apposito segnale nella zona antistante il passo carrabile o l'accesso carrabile vige il divieto di sosta, anche, come previsto dal codice della Strada, per l'intestatario dell'autorizzazione.
4. Su qualsiasi tipo d'accesso non è ammessa l'apposizione di cartelli segnaletici che non siano rispondenti alle caratteristiche indicate all'art. 10, in quanto in contrasto con il Codice della Strada e quindi soggetti alla sanzione di cui all'art. 45 comma 1 e 7.
5. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate nel rispetto delle vigenti normative urbanistico – edilizie, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione nonché alle norme in deroga di cui al successivo art. 6.

ART. 5

ADEGUAMENTO DEI PASSI CARRABILI ESISTENTI

1. I proprietari di strutture già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, rispondenti ai requisiti di passo carrabile o di accesso carrabile, così come delineati nel precedente art.3 e non ancora denunciati o autorizzati procedono alla regolarizzazione sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada entro il 31/12/2016 previa presentazione di apposita domanda (in marca da bollo del valore vigente e su modulistica predisposta dal Comune) indicante il numero di accessi di cui si chiede la regolarizzazione, l'apertura dell'accesso espressa in metri lineari o in metri quadrati (se trattasi di griglia o altro), se vi è la presenza di marciapiede o manufatto oppure se l'accesso è a raso o a filo manto stradale nonché la dimostrazione della regolarità delle opere realizzate sotto il profilo urbanistico edilizio
2. L'autorizzazione sarà rilasciata previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. I passi carrabili e gli accessi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (01/01/1993) devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni. Nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 comma 2 del Codice stesso si applicano le norme in deroga previste dal presente regolamento.

ART. 6

NORME IN DEROGA

1. E' consentito il permanere del passo carrabile o dell'accesso carrabile nelle condizioni esistenti anche nel caso che vi sia una distanza inferiore a ml. 12 dall'intersezione stradale più vicina, purchè sia dimostrata la visibilità sia in entrata sia in uscita, nel rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, tenuto conto della classificazione della strada, dei limiti di velocità imposti su tale strada pubblica e dell'intensità di traffico.

ART. 7

MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1.** In conformità a quanto stabilito dalla Risoluzione, dell'Agenzia delle Entrate, n. 156/E del 27/05/2002 per ottenere il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà presentare domanda in carta da bollo al competente ufficio tecnico comunale.

ART. 8

FORMALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

- 1.** Il provvedimento di autorizzazione è personale e deve indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico – amministrativo; spetta dunque al proprietario dell'area o dell'immobile inoltrare la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione.
- 2.** L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo. Tale revoca dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata.

ART. 9

TOSAP, CANONE O ALTRI ONERI

- 1.** I passi carrabili e gli accessi carrabili non sono assoggettati al pagamento della relativa tassa comunale TOSAP o altro canone ma soltanto al pagamento delle spese per l'istruttoria della pratica ed eventuale sopralluogo che si renda necessario per la definizione della richiesta (art.27 c.3 D.Lgs 285/92), secondo gli importi che saranno determinati con atto della Giunta Comunale.

L'Amministrazione comunale, su espressa richiesta degli interessati e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può concedere l'area di rispetto antistante l'accesso carrabile, con conseguente apposizione del cartello identificativo. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può, comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. In tal caso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Tosap o Canone concessori.

ART. 10

RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE

- 1.** Ogni passo carrabile autorizzato e ogni accesso carrabile per il quale sia stato rilasciato il relativo cartello, devono essere individuati da apposita segnaletica come previsto dal vigente Codice della Strada.
- 2.** Il cartello segnaletico in questione dovrà essere acquistato dal singolo richiedente secondo le caratteristiche fornite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione.
- 3.** Il concessionario è tenuto ad apporre il segnale in modo ben visibile, con il bordo inferiore a non meno di cm. 60 da terra, possibilmente sul lato destro rispetto all'accesso del passo carrabile e su di una struttura muraria. I segnali installati che, per caratteristiche o ubicazione, non rispondono al dettato dei comma precedenti, dovranno essere rimossi. Il segnale di passo carrabile dovrà essere mantenuto in perfetto stato e sostituito in caso di deterioramento.

ART. 11

DIFFICOLTA' DI ACCESSO AL PASSO

1. Nel caso si determinino condizioni oggettive di traffico che non consentano un reale godimento del diritto di passo, esso sarà garantito in applicazione di quanto previsto dal Codice della Strada.
2. Le modalità di attuazione saranno decise dal competente ufficio tecnico comunale per i diversi casi, utilizzando apposita segnaletica verticale e/o orizzontale o, quando possibile, prescrivendo modifiche del passo carrabile in oggetto.

ART. 12

PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PIU' PROPRIETA'

1. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile sarà necessaria l'esposizione di un unico cartello segnaletico.

ART. 13

RINUNCIA AL PASSO

1. Nel caso in cui si intenda disdire un passo carrabile già esistente gli interessati dovranno presentare al competente ufficio tecnico comunale o alla Provincia una rinuncia scritta .
2. In caso di rinuncia a carico dell'utente rimane la rimessa in pristino dell'assetto stradale.
3. L'abolizione del passo carrabile è un diritto che il contribuente può esercitare in qualsiasi momento, indipendentemente dalla circostanza che il passo sia stato costruito direttamente dal Comune oppure dallo stesso contribuente previo rilascio di apposito atto di autorizzazione. Rimane comunque a suo carico il pagamento di quanto indicato al co.2.

ART. 14

SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile l'acquirente dovrà inoltrare domanda di subentro all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione all'esposizione del cartello segnaletico.

ART. 15

SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, sono punite ai sensi della normativa vigente.

ART. 16

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento verrà pubblicato all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.